

# ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO

## STATUTO

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

#### Art. 1

Sotto la denominazione «Associazione Svizzera dei Furiere - Sezione Ticino» è costituita un'associazione, secondo l'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

E' un'Associazione a carattere militare e patriottico che raggruppa i furieri ticinesi, furieri italofoeni, nonché quelli di altri cantoni domiciliati nel Ticino.

Fa parte dell'Associazione Svizzera dei Furiere e ne accetta i relativi statuti e regolamenti.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

### SCOPI, COMPITI E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 2

L'associazione ha i seguenti scopi e compiti:

- a) operare per la difesa militare e spirituale nello spirito della Costituzione federale,
- b) promuovere, migliorare e sviluppare le attività fuori servizio, le conoscenze specifiche di ogni socio, nonché mantenere vivo lo spirito di cameratismo fra i soci,
- c) mantenere il contatto con le autorità militari nell'interesse di un colloquio vivo ed aperto su problemi relativi alle truppe ticinesi,
- d) collaborare con le altre associazioni militari nei settori di comune interesse,
- e) dare seguito alle decisioni dell'Assemblea dei Delegati, del Comitato Centrale e della Commissione del giornale "Armee-Logistik",
- f) annunciare al Comitato Centrale le manifestazioni, in particolare le manifestazioni coperte dall'assicurazione militare,

La sede dell'Associazione è presso il domicilio del presidente in carica.

### SOCI

#### Art. 3

Può essere socio:

- a) Militare astretto al servizio o liberato dal servizio che abbia assolto una formazione come ufficiale della logistica militare, fuere o contabile di truppa,
- b) Militare astretto al servizio o liberato dal servizio che abbia assolto una formazione come capo cucina,
- c) Militare astretto al servizio o liberato dal servizio che abbia assolto una formazione nell'ambito della logistica militare,
- d) soci onorari,
- e) L'assemblea generale, su proposta del comitato, può conferire il titolo di socio onorario a persone che si sono distinte nei confronti dell'Associazione.

## **AMMISSIONI / DIMISSIONI**

Art. 4

L'ammissione nell'Associazione avviene a seguito di domanda scritta al comitato che la sottoporrà con preavviso per decisione all'assemblea generale.

Le dimissioni devono essere presentate almeno sei mesi prima della fine dell'anno, in forma scritta, al comitato che ne darà atto all'Assemblea generale.

Il comitato ha diritto di radiare quei membri in ritardo con il pagamento della tassa sociale ed escludere quei membri che portano pregiudizio agli interessi e alle finalità dell'Associazione. È data facoltà al membro escluso di appellarsi per iscritto all'assemblea generale.

## **ORGANI SOCIALI**

Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale
- b) il comitato
- c) la commissione tecnica
- d) la commissione di revisione

## **ASSEMBLEA GENERALE**

Art. 6

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) L'esame delle deliberazioni che il comitato pone all'ordine del giorno e di quelle proposte dai soci nei termini che permettano di includerle nell'ordine del giorno,
- b) la nomina degli scrutatori,
- c) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale,
- d) l'approvazione del rapporto d'attività del comitato,
- e) l'approvazione del rapporto d'attività della commissione tecnica,
- f) l'approvazione dei conti,
- g) l'approvazione del rapporto della commissione di revisione,
- h) l'ammissione e l'esclusione dei soci,
- i) la nomina del presidente, del comitato, della commissione tecnica, della commissione di revisione, di un membro del comitato centrale e di un membro della commissione del giornale «Armee-Logistik»,
- j) l'approvazione del programma dell'attività annuale,
- k) la modifica degli statuti,
- l) la determinazione della quota sociale,
- m) la decisione sui ricorsi dei soci.

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ASF, sezione Ticino. Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro la fine di marzo con avviso scritto personale almeno 15 giorni prima della riunione. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato se lo giudica necessario o su domanda di almeno un quinto degli aventi diritto di voto o dalla commissione di revisione.

Nella richiesta di convocazione sarà formulato l'ordine del giorno da proporre all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Dell'assemblea verrà compilato un verbale.

## **COMITATO**

Art. 7

### **A) Composizione**

Il comitato si compone del presidente e di 4 membri e designa nel suo seno:

- a) il vice-presidente
- b) il segretario
- c) il cassiere
- d) l'alfiere

Solo i furieri e gli aiutanti sottufficiali (già furieri) possono essere eletti alla carica di presidente e alfiere.

Il comitato sta in carica 2 anni e può essere rieletto.

### **B) Competenze**

- 1) al comitato è affidata la gestione e l'amministrazione dell'associazione e la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi,
- 2) il comitato da scarico del suo operato all'assemblea generale annuale presentando un rapporto sulla gestione e i conti dell'associazione,
- 3) al comitato spettano:
  - a) approvazione delle spese amministrative correnti,
  - b) esame dei reclami dei soci e relativi provvedimenti,
  - c) deliberazioni sulle azioni da svolgere per il raggiungimento degli scopi dell'associazione,
  - d) curare i rapporti con l'associazione centrale, le autorità militari e le associazioni militari,
  - e) organizzazione ed esplicazione dell'attività sociale.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti, ritenuta la presenza di almeno 3 dei suoi membri.

## **COMMISSIONE TECNICA**

Art. 8

### **a) Composizione**

La commissione tecnica si compone di un presidente e di uno o più membri.

La commissione tecnica sta in carica due anni e può essere rieletta.

### **b) Competenze**

La commissione tecnica è responsabile dell'elaborazione degli aspetti tecnici e specialistici inerenti alla realizzazione del programma dell'attività annuale.

## **COMMISSIONE DI REVISIONE**

Art. 9

a) **Composizione**

La commissione di revisione si compone di due membri.

Ogni membro sta in carica al massimo due anni. Ogni anno uno dei due membri viene sostituito dall'assemblea generale.

b) **Competenze**

La commissione di revisione esamina i conti dell'associazione e riferisce per iscritto all'assemblea generale.

## **FINANZE**

Art. 10

a) la cassa dell'associazione è alimentata:

- dalla tassa sociale dei membri, fissata dall'assemblea generale ogni anno, per l'anno in corso,
- da sovvenzioni dell'autorità militare e dell'amministrazione centrale,
- da doni, legati e contributi.

b) sono in particolare a carico dell'associazione le spese di amministrazione, i contributi alla cassa centrale, i premi di assicurazioni obbligatorie, l'abbonamento al giornale ("Armee-Logistik") per ogni membro.

c) Il presidente o il suo sostituto vidimano le fatture.

d) L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio capitale sociale esclusa ogni responsabilità personale dei membri che vi appartengono.

e) L'anno amministrativo si chiude il 31 dicembre.

Art. 11

### **Diritto di firma**

Il Presidente è autorizzato a firmare individualmente qualsiasi documento relativo all'Associazione ed ha facoltà di dare procura ai membri del Comitato secondo Art. 7.

## **ASSICURAZIONI**

Art. 12

### **Responsabilità civile e protezione dei soci**

Tutti i soci sono assicurati nell'ambito RC per tutte le manifestazioni.

In caso di manifestazioni tecniche, esercizi tecnici e tiri, annunciate e concesse dall'Ufficio "Appoggio e Attività fuori Servizio" come attività fuori servizio, i militi (attivi e non attivi, fino al 65° compleanno) sono coperti dall'assicurazione militare (infortuni).

Per tutti gli altri partecipanti l'ambito assicurativo "infortuni" non è coperto ed è, in ogni caso, a carico del singolo.

Durante le manifestazioni devono essere eliminati i rischi inutili.

## **REVISIONE DEGLI STATUTI**

Art. 13

La revisione degli statuti è decisa dall'assemblea generale.

Proposte al riguardo possono venire formulate dal comitato o da almeno 5 soci con diritto di voto; questi ultimi dovranno motivare in dettaglio la loro proposta.

La proposta di modifica degli statuti deve essere oggetto di almeno una trattanda di un'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria.

La revisione degli statuti deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti all'assemblea.

## **SCIoglIMENTO**

Art. 14

Lo scioglimento è deciso da un'assemblea a cui siano presenti i due terzi dei soci. Per decidere lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. L'oggetto dello scioglimento deve essere previsto nell'ordine del giorno.

L'assemblea nominerà una commissione di liquidazione che procederà allo scioglimento in conformità alle disposizioni al riguardo degli statuti dell'Associazione svizzera dei furieri.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale il 26.3.2011 a Tremona, entra in vigore il 1. gennaio 2012, dopo la sua ratifica da parte del comitato centrale dell'ASF. Dopo la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolate dai precedenti statuti o ordinanze, che sulla base di questi sono state emanate.

Per tutto quanto non è qui previsto, fanno stato gli statuti ed i regolamenti dell'ASF.

Tremona, 26.03.2011

Associazione Svizzera dei Furieri  
Sezione Ticino

Il Presidente

Il Segretario

fur André Gauchat

fur Giuseppe Balduzzi

Aarau, 03.12.2011

Associazione Svizzera dei Furieri

Il Presidente Centrale

Il Segretario Centrale

Fur Eric Riedwyl

Fur Stephan Bär